



COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO

Provincia di Mantova

Via Gonzaga, 39 Centr: 0376/99101 – Fax 0376/99102

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Delibera N° 15 del 25/02/2017

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **2017**, addì **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **08:45**, presso la **sala Consiliare - Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
GALLI MASSIMILIANO	Sindaco	SI
CONSIGLIO MELANIA	Consigliere	NO
FEDERICI GABRIELE	Consigliere	NO
GORLA MARIELLA	Consigliere	SI
GORNI GIOVANNI	Consigliere	SI
ORLANDI GIROLAMO	Consigliere	SI
PAROLI GIANFRANCO	Consigliere	SI
SOANA MARCO	Consigliere	SI
MILANI RAFFAELE	Consigliere	SI
FAVAGROSSA SAURO	Consigliere	SI
MOLTENI ANDREA	Consigliere	SI

Presenti: 9 Assenti: 2

E' presente l'Assessore esterno Arch. Enrico Guarneri.

Partecipa all'adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Avv. Salvina Venezia**.

il Sindaco, **Massimiliano Galli**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Il sindaco dà lettura del punto n. 5 all'ordine del giorno "Modifiche al Regolamento delle entrate comunali. Approvazione." predisposta dall'ufficio tributi.

È un tentativo di andare incontro alle esigenze dei contribuenti in un momento storico di particolare crisi economico-sociale, con le modifiche al Regolamento. Si vuole istituire il ravvedimento operoso "lungo" consentendo ai contribuenti la regolarizzazione degli errori od omissioni anche oltre i due anni.

Viene inoltre istituita la possibilità di rateizzare nel termine di un anno i versamenti dei tributi per persone che versano in situazioni di bisogno. Si propone quindi di modificare alcuni commi del Regolamento ed in modo particolare l'art.24-

Il Sindaco chiede se vi sono ulteriori modifiche da apportare al Regolamento.

Non essendoci interventi, mette in votazione il punto.

Si rimanda alla votazione sotto riportata.

Visto l'art.52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/11/1998 e successivamente modificato, ultima modifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2007;

Ritenuto, nell'attuale situazione di difficoltà economica, di voler favorire tutti coloro che, spontaneamente, prima che gli uffici competenti abbiano iniziato la propria attività di accertamento, vogliano sanare la propria situazione debitoria pregressa avvalendosi dell'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tenuto Conto che detto istituto giuridico già ampiamente utilizzato, non prevede, per i Tributi locali, la possibilità di ravvedersi, con sanzioni ridotte, oltre il termine di un anno dalla violazione;

Dato atto che:

- il Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 all'art. 13, comma 5, prevede espressamente che "Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione";

- la Legge 147 del 2013 all'articolo 1, comma 700, nell'ambito della disciplina relativa alla IUC, testualmente recita "Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale".

Considerata l'importanza di adottare misure volte alla semplificazione ed alla promozione di strumenti che agevolino il comportamento spontaneo del contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione fiscale rispetto ad inadempienze o violazioni suscettibili di accertamento o verifiche da parte dell'Ufficio;

Ritenuto di recepire nell'ambito del regolamento generale delle entrate tributarie la disciplina dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997, testo vigente, che contempla nuove e più ampie fattispecie di ravvedimento proprio nella prospettiva di favorire l'adempimento spontaneo del contribuente, nei modi e nei termini di seguito rappresentati:

“Art. 27/bis Ravvedimento Operoso

1. La sanzione e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;*
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;*
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;*
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;*
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;*
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.*

2. Le fattispecie di cui alle lettere c),d),e) devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. ”

Ritenuto altresì aggiornare alcuni articoli del medesimo regolamento ed in modo particolare:

all'art.18 riformulare il punto 9)

In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati dal procedimento di rilascio autorizzazioni o concessioni (edilizie, certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche) e comunque. Di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

All'art.20 introdurre il comma 16/bis:

Le spese di notifica e/o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti

All'art.24 al comma 3)

Importo massimo rate di 12 anziché 4;

All'art.26 comma 1)

aggiornare l'ammontare dell'importo minimo in euro 16,00 anziché 16,53

all'art.29 aggiungere il comma 8)

Nel caso di entrate tributarie in pendenza di giudizio, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, è possibile annullare qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di continuare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto di annullamento, dei seguenti elementi:

- a) probabilità di soccombenza dell'amministrazione specie in presenza di simili vicende fiscali conclusesi negativamente;*
- b) valore della lite;*
- c) costo della difesa e della soccombenza;*
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.*

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti, resi per alzata di mano, favorevoli ed unanimi n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento delle Entrate Comunali con le modifiche ai seguenti articoli:

all'art.18 riformulazione comma 9)

In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati dal procedimento di rilascio autorizzazioni o concessioni (edilizie, certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche) e comunque. Di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

all'art.20 introduzione del comma 16/bis:

Le spese di notifica e/o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti

all'art.24 al comma 3)

Importo massimo rate di 12;

All'art.26 comma 1)

aggiornare l'ammontare dell'importo minimo in euro 16,00

Dopo art. 27 un nuovo articolo 27/bis Ravvedimento operoso

La sanzione e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Le fattispecie di cui alle lettere c),d),e) devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

all'art.29 aggiungere il comma 8)

Nel caso di entrate tributarie in pendenza di giudizio, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, è possibile annullare qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di continuare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto di annullamento, dei seguenti elementi:

- a) probabilità di soccombenza dell'amministrazione specie in presenza di simili vicende fiscali conclusesi negativamente;*
- b) valore della lite;*
- c) costo della difesa e della soccombenza;*
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.*

2. di applicare le disposizioni regolamentari e le relative modifiche dal 1 gennaio 2017.
3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

INDI

Con voti, resi per alzata di mano, favorevoli ed unanimi n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico della proposta di deliberazione in oggetto.

Rivarolo Mantovano,
25/02/2017

Il Responsabile Area Econ. Fin. Entrate

F.to Dott.ssa Elisa Castelletti

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria del presente all'intervento indicato nel dispositivo.

Rivarolo Mantovano, 25/02/2017

Il Responsabile Area Econ. Fin. Entrate

F.to Dott.ssa Elisa Castelletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Massimiliano Galli

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Salvina Venezia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line del comune il 28/03/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rivarolo Mantovano, 28/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Salvina Venezia

ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Salvina Venezia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rivarolo Mantovano, 28/03/2017

Il Segretario Comunale
Avv. Salvina Venezia